

REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ISTITUTO (delibera del Collegio dei docenti del 16 maggio 2024 e del Consiglio di Istituto del)

Art. 1 - FINALITA'

Il "Regolamento per la Videosorveglianza" viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti.

Le finalità che l'Istituto Professionale "Guglielmo Marconi" intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative agli accessi agli edifici di via Galcianese n.20 (Corpo Centrale) e via del Maceratorio (Corpo Laboratori compreso corridoio centrale), specificatamente per:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi presso le sedi dell'Istituto;
- b) garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica (personale scolastico, studenti, etc.);
- c) tutelare gli immobili in gestione all'amministrazione scolastica;
- d) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi scolastiche;
- e) prevenire eventuali atti vandalici.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TVCC

a) L'impianto è composto da un sistema a circuito chiuso, posizionato principalmente sulle aree di accesso collegate ad un sistema di registrazione video posto all'interno dell'Istituto. In particolare:

- Nr.01 REGISTRATORE NVR STANDALONE 16CANALI, H.265 / H.264
- Nr.01 WESTERN DIGITAL SURVEILLANCE HDD 4 TB
- Nr.02 SWITCH 8 PORTE POE (150W)
- Nr.8-10 TELECAMERE BULLET IP 5MP CON SENSORE 1/2.7" CMOS SMARTSENS, H.265 / H.264 + 8-10 BOX GIUNZIONE PER TELECAMERE
- Nr.01 MONITOR VGA HDMI

b) Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- le telecamere non inquadrano postazioni di lavoro;
 - l'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.
- c) si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza del personale, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'Istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- d) le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- e) i dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- e) i dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato;
- f) le apparecchiature di registrazione sono ubicate nella stanza adibita al server, all'interno di un armadio server apposito, chiuso a chiave.

Art. 3 - FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI

a) L'attivazione del sistema è inibita durante l'orario di attività dell'Istituto, dalle ore 7.15, alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì.

b) La registrazione è conservata per un periodo di 24 ore, dopo tali termini viene sovrascritta automaticamente dal sistema.

c) Per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è prevista un'estensione del periodo di registrazione fino a 96 ore, onde consentire all'istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'istituto.

Nella fattispecie si fa riferimento ai provvedimenti del Garante: "La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria." Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli.

Art. 4 - TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE

- a) Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Istituto, prof. Paolo Cipriani.
- b) Responsabile del trattamento dati è la DSGA
- c) Gli incaricati interni di cui ai punti a), b) potranno operare visione ma la riproduzione delle immagini solo nei casi in cui la richiesta venga inoltrata dall'Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso.
- d) La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o del Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 5 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI

Qualora fossero perpetrati, ai danni dell'Istituto e delle sue pertinenze, fatti qualificabili come ipotesi di reato, e dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere emergessero, in relazione a tali fatti, notizie identificative, gli incaricati procederanno ai relativi adempimenti presso l'Autorità di P.S., affinché si proceda ai sensi dell'Art. 347 C.C.P.

Art. 6 - PUBBLICITA'

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- la pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto;
- l'Informativa videosorveglianza;
- l'installazione di cartelli identificativi delle aree sorvegliate;
- l'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento.

Art. 7 - INFORMAZIONE

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 8 -PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.